

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - Istituzione del canone sulle iniziative pubblicitarie

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 è esclusa, in tutto il territorio di questo Comune, l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. E' istituito, in questo Comune, a decorrere dal 1° gennaio 1999, in applicazione dell'art. 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il: "**CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE**", che, ad ogni effetto di legge, costituisce entrata di natura e carattere patrimoniale.

3. Il canone di cui al comma 1 trova applicazione in tutto il territorio comunale.

ART. 2 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, informato ai criteri di cui all'art. 62, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, fra l'altro, compiutamente:

a) la individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

b) la procedura da seguire, osservate le norme di legge in materia, per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione;

c) la determinazione delle tariffe;

d) le modalità di impiego dei mezzi pubblicitari ed il pagamento del canone;

e) le agevolazioni;

f) l'accertamento e le sanzioni;

g) il periodo transitorio.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 64 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 3 - Gestione del servizio

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari potrà essere gestito:

a) in forma diretta;

b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare sarà approvato il capitolato d'oneri.

ART. 4 - Responsabile del servizio - gestione contabile

1. Il responsabile del servizio, cui è affidata la gestione del canone, è designato con deliberazione della Giunta comunale.

2. Il responsabile del servizio cui è affidata la gestione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del detto canone, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

3. E' in facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario.

5. Per la gestione contabile del canone saranno osservate puntualmente le norme di cui ai regolamenti:

- di contabilità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;

- generale per la disciplina delle entrate comunali di cui agli articoli 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto applicabili.

6. Il responsabile di ragioneria ed il responsabile del servizio di cui al presente articolo sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 5 - Presupposto - Soggetto passivo del canone

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta al canone sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

2. Soggetto passivo del canone sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

3. E' solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

CAPO II - MEZZI PUBBLICITARI

ART. 6 - Tipologia dei mezzi pubblicitari (D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 62, c.2.a)

1. Ai fini dell'applicazione del canone in base a tariffa sono considerati mezzi pubblicitari incidenti sull'arredo urbano o sull'ambiente:

- a) le "**insegne di esercizio**";
- b) le "**preinsegne**";
- c) le "**sorgenti luminose**";
- d) i "**cartelli**";
- e) gli "**striscioni**";
- f) i "**segni orizzontali reclamistici**";
- g) gli "**impianti pubblicitari di servizio**";
- h) gli "**impianti di pubblicità o propaganda**";
- i) le "**sorgenti acustiche**".

2. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità con il termine "altri mezzi pubblicitari".

ART. 7 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) "**insegna di esercizio**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

b) "**preinsegna**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

c) "**sorgente luminosa**" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

d) "**cartello**" un manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

e) "**striscione, locandina e stendardo**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

f) "**segno orizzontale reclamistico**" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

g) "**impianto pubblicitario di servizio**" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

h) "**impianto di pubblicità o propaganda**" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né

come insegna di esercizio, ne come preinsegna, ne come cartello, ne come striscione, locandina o stendardo, ne come segno orizzontale reclamistico, ne come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

i) **“sorgenti acustiche”** qualunque apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.

2. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono:

a) **“permanenti”** se autorizzate per una durata non inferiore ad un anno solare;

b) **“temporanee”** se autorizzata per una durata inferiore ad un anno solare.

CAPO III - PROCEDURE PER IL RILASCIO E PER IL RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 8 - Domanda per ottenere l'autorizzazione

1. Prima di iniziare la pubblicità dovrà essere presentata apposita documentata domanda per ottenere l'autorizzazione comunale. La domanda, in carta resa legale, da presentarsi all'ufficio Entrate Patrimoniali, su appositi moduli messi a disposizione dal detto ufficio comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.

2. Ogni richiesta deve essere motivata da uno scopo come: l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione.

3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 60 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tanti giorni quanti ne decorrono fra la richiesta integrazione ed il perfezionamento della pratica.

4. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini fissati dalla richiesta, con determinazione del responsabile del servizio, da notificare all'interessato, ne sarà disposta l'archiviazione.

ART. 9 - Rimborso di spese - Esposizione della pubblicità a cura del comune

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 8 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante il versamento, a titolo di rimborso spese, delle somme di cui al seguente prospetto:

AUTORIZZAZIONE RICHIESTA	RIMBORSO SPESE STAMPATI	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	DIRITTI DI SOPRALLUOGO	TOTALE
Fino a tre mezzi pubblicitari	2.000	8.000	10.000	20.000
Da tre e fino dieci mezzi pubblicitari	5.000	20.000	25.000	50.000
Oltre dieci mezzi pubblicitari	10.000	40.000	50.000	100.000

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma, determinato in via forfetaria, potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale. Le somme versate a questo titolo non saranno mai rimborsate.

3. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, ove l'Ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.

4. In tal caso, oltre al pagamento del prescritto canone, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.

ART. 10 - Conclusione del procedimento - Gestione contabile del canone

1. Il responsabile del servizio, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire, dall'ufficio competente, la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola al relativo provvedimento per farne parte integrante.

ART. 11 - Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi

1. L'autorizzazione comunale non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla autorizzazione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. Le dette autorizzazioni, se di competenza comunale, debbono essere acquisite d'ufficio.

2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 12 - Revoca delle autorizzazioni

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che i mezzi pubblicitari siano rimossi, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione concessa.

2. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato in anticipo, senza interessi.

3. La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposita determinazione.

4. Nella determinazione di revoca è assegnato un congruo termine per la esecuzione dei lavori di rimozione della segnaletica, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

5. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

6. Il provvedimento di revoca, è insindacabile e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART. 13 - Rinuncia alla autorizzazione

1. L'interessato può, in qualsiasi momento, rinunciare all'autorizzazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se la pubblicità non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili le somme versate a titolo di rimborso di spese di cui all'art. 9.

2. Se la pubblicità è in corso all'atto della rinuncia, non si farà luogo al rimborso dei canoni già versati.

ART. 14 - Decadenza della autorizzazione

1. L'interessato incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto autorizzativo, o alle norme stabilite dal presente Regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della autorizzazione accordatagli.

3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 12.

ART. 15 - Subingresso nella autorizzazione

1. L'autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a qualsiasi titolo, a terzi, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio, a suo nome, della nuova autorizzazione proponendo all'amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della precedente autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successione.

3. Se in regola con il pagamento, il canone della nuova autorizzazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Per la nuova autorizzazione:

- non è richiesto il deposito per rimborso di spese di cui al precedente art. 9;
- dovranno essere prescritte tutte le condizioni della vecchia autorizzazione.

ART. 16 - Rinnovo delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento del canone dovuto.

ART. 17 - Norme per la esecuzione dei lavori

1. Durante l'esecuzione di eventuali lavori l'interessato, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della autorizzazione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;

c) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sull'interessato.

2. E' vietato all'interessato di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART. 18 - Osservanza delle norme del codice della strada

1. In sede di esame delle domande dovrà essere preliminarmente accertato il rispetto delle norme di cui:

- al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada";

- al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, di attuazione del Codice della Strada.

2. Ad evitare confusione, l'autorizzazione non può essere rilasciata per quei mezzi pubblicitari che presentano obiettive somiglianze con la segnaletica stradale.

3. L'accertamento di cui al comma precedente sarà sempre disposto dal Comando della Polizia Municipale.

ART. 19 - Riscossioni coattive - Rimborsi

1. Per la riscossione coattiva del canone e delle sanzioni troveranno applicazione le procedure previste dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

2. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso l'ufficio provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento.

3. Tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed ai rimborsi rientrano nella competenza del responsabile del servizio di cui al precedente articolo 4.

ART. 20 - Limiti alle occupazioni stradali

1. Le occupazioni della sede stradale, con impianti pubblicitari, sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di mezzi pubblicitari, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.

3. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente ai mezzi pubblicitari già prima esistenti, è consentita l'occupazione dei marciapiedi, a condizioni che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

4. All'interno delle piazze o dei parcheggi, i mezzi pubblicitari possono essere consentiti qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto autorizzatorio.

CAPO IV - DENUNCIA E VERSAMENTO DEL CANONE

Art. 21 - Denuncia

1. Il versamento del canone indicato nell'atto autorizzatorio di cui al precedente art. 11 tiene luogo, ad ogni effetto, della denuncia ai fini del canone.

2. Per le pubblicità temporanee l'obbligo è assolto con il pagamento del canone secondo le modalità di cui al successivo articolo 22, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le pubblicità medesime.

ART. 22 - Modalità dei versamenti - Termini - Differimenti

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, da arrotondare per eccesso o per difetto a mille lire, tramite il conto corrente postale a mezzo dello speciale bollettino intestato al Comune, in caso di gestione diretta, o al concessionario nel caso di gestione in concessione.

2. I canoni relativi alle autorizzazioni permanenti dovranno essere versati nei termini seguenti:

a) per l'anno del rilascio, nel termine previsto dall'atto di autorizzazione;

b) per gli anni successivi, entro il mese di gennaio.

3. Per le pubblicità temporanee con: striscioni - locandine - stendardi - lancio o distribuzione di qualsiasi materiale, proiezioni, mezzi acustici e simili, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della autorizzazione, in unica soluzione anticipata, con le modalità previste al precedente comma 1.

4. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 2 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui l'interessato sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 3° grado.

5. Sono considerati validi i versamenti fatti da parte di uno solo dei contitolari purché il canone sia stato pagato per intero, nel termine prescritto.

ART. 23 - Pagamenti a rate - Importi minimi

1. Qualora l'ammontare annuo del canone superi lire un milione, su richiesta dell'interessato, può essere consentito, nell'atto di autorizzazione, il versamento in rate bimestrali di uguale importo, con applicazione degli interessi legali. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, l'interessato perde il detto beneficio e deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non versata pena la decadenza della autorizzazione.

2. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare pari o inferiore a lire 4.000.

CAPO V - TARIFFE

ART. 24 - Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini della graduazione del canone a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste la pubblicità, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 20, in relazione al disposto dell'art. 62, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sono classificate in n. 2 categorie delimitate come dall'allegata tabella A.

ART. 25 - Tipologie di pubblicità'

1. Ai fini del presente regolamento vengono definite come segue le forme di pubblicità:

-A) Pubblicità ordinaria

Si distingue in:

a.1) pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tipologie;

a.2) pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

-B) Pubblicità effettuata con veicoli

-C) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

-D) Pubblicità varia che così si distingue:

d.1) pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato;

d.2) pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;

d.3) pubblicità eseguita con palloni frenati e simili;

d.4) pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito;

d.5) pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità.

ART. 26 - Tariffe - Modalità di applicazione

1. Per le pubblicità come definite al precedente art. 25 trovano applicazione, osservato il disposto dell'art. 62, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, tenuto conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle

diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale, le tariffe di cui alle allegate tabelle B.1 e B.2.

2. Per quelle pubblicità, come definite al precedente art. 25, effettuate indistintamente su aree appartenenti ad entrambe le categorie di cui al precedente art. 24, trovano sempre applicazione le tariffe previste per la categoria I, di cui alla tabella B.1.

3. Il canone è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

4. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

6. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

8. Qualora i mezzi pubblicitari sono installati su beni pubblici demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del comune, o su altri immobili privati soggetti a servitù di pubblico passaggio, la tariffa stabilita dal presente regolamento comprende anche il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

CAPO VI - DIVIETI - LIMITAZIONI - RIDUZIONI ED ESENZIONI

ART. 27 - Divieti generici

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

ART. 28 - Limitazioni sulla pubblicità fonica

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata:
 - a) dalle ore 20.00 alle ore 08.00, nel periodo in cui è in vigore l'ora solare;
 - b) dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e dalle ore 21.00 alle ore 8.00, nel periodo in cui è in vigore l'ora legale.
2. È vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

ART. 29 - Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a) È vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo di volantinaggio;
 - b) È consentita comunque la pubblicità non inerente attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da associazioni ed enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. Per detta pubblicità l'autorizzazione viene rilasciata dal funzionario responsabile di cui al precedente art. 4, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere nonché il giorno, l'ora ed il luogo di diffusione.

ART. 30 - Riduzione del canone

1. Le tariffe del canone sono ridotte alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - d) per i mezzi pubblicitari installati su beni di privati.

ART. 31 - Esenzioni dal canone

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

2. L'esenzione viene concessa a richiesta degli interessati con apposita determinazione del responsabile del servizio di cui al precedente art. 4.

CAPO VII - CONTROLLI - CONTENZIOSO

Art. 32 - Disciplina dei controlli - Privacy

1. I controlli formali sono aboliti. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle pubblicità in corso.

2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il canone, per la notifica, all'interessato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione del canone o maggiore canone dovuto, delle sanzioni e degli interessi.

3. Tutti i controlli sono organizzati dal responsabile del servizio il quale si avvale, in relazione alle specifiche competenze, dei servizi tecnici e della Polizia Municipale.

4. Anche nell'attività di controllo dovranno essere sempre osservate le norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, a tutela della riservatezza dei cittadini.

ART. 33 - Relazione del responsabile

1. Il responsabile del servizio, entro il mese di gennaio di ciascun anno, dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

a) l'organizzazione del personale;

b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "responsabile del servizio" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 34 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone - se e in quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

CAPO VIII - SANZIONI

ART. 35 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento trovano applicazione:

a) le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) se non comminabili le sanzioni di cui alla precedente lettera a), quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

ART. 36 - Altre violazioni

1. Le violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio della autorizzazione, non incidenti sulla determinazione del canone, sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire **100.000** a lire **500.000**. Si applicano le norme di cui al Capo 1, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 37 - Irrogazione immediata delle sanzioni

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 35, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento di **un quarto** delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

ART. 38 - Ritardati od omessi versamenti

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dall'autorizzazione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari **al 30 per cento** di ogni importo non versato.

2. La sanzione prevista nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente ed è ridotta del **50 per cento** se il versamento viene effettuato **entro 60 giorni dalla scadenza**.

3. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente.

ART. 39 - Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza, ad **un ottavo** nei casi di mancato pagamento del canone o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del saggio legale.

3. Nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del canone, la sanzione non è applicabile, se la regolarizzazione avviene **entro tre mesi** dall'omissione o dall'errore.

ART. 40 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato può definire la controversia con il pagamento di **un quarto** della sanzione indicata nell'atto di contestazione, contestualmente al canone dovuto.

4. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di **sessanta giorni** dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 e l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

5. Trova applicazione l'art. 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

ART. 41 - Rimozione dei mezzi pubblicitari

1. Il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.

2. La rimozione e l'immediata copertura della pubblicità di cui al precedente comma è disposta dal responsabile del servizio con motivata determinazione.

ART. 42 - Casi di omessa dichiarazione

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità:

- effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
- effettuata con veicoli;
- effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal **primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata**, salvo che non sia diversamente dimostrato con prove inconfutabili.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità:

- effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;

la pubblicità si presume effettuata dal **primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento**, salvo che non sia diversamente dimostrato con prove inconfutabili.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità:

- effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini;
- effettuata con palloni frenati e simili;
- realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
- effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

la pubblicità si presume effettuata **dal giorno in cui è stato effettuato l'accertamento**, salvo che non sia diversamente dimostrato con prove inconfutabili.

CAPO IX - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

ART. 43 - Autorizzazioni in atto

1. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono rinnovate con il versamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.

2. E' data facoltà, al responsabile dell'ufficio, di richiedere, per l'eventuale aggiornamento degli atti, agli interessati, eventuale documentazione integrativa.

ART. 44 - Riaccertamento delle pubblicità

1. Al fine di dare corretta e completa applicazione alle norme del presente regolamento, il responsabile dell'ufficio, sulla scorta degli atti in suo possesso e delle eventuali necessarie integrazioni d'ufficio, può dare corso alla revisione di tutte le autorizzazioni.

2. La revisione di cui al comma 1 si concluderà con un provvedimento di liquidazione da notificare all'interessato entro il mese di ottobre e troverà applicazione, per i versamenti dovuti, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. I riaccertamenti di cui ai precedenti commi, saranno eseguiti per zona nell'ordine risultante dal precedente art. 24.

CAPO X - NORME FINALI

ART. 45 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 46 - Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 47 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione.

2. Il Funzionario Responsabile della gestione del canone, il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale ed il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico, cui il presente regolamento è trasmesso in copia a cura del Segretario Comunale, sono tenuti a darvi esecuzione ed a vigilare sulla sua applicazione. In particolare l'ufficio di Polizia Municipale vigila sulla applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, adottando gli atti di propria competenza e segnalando agli uffici del Funzionario Responsabile della Gestione del Canone e agli altri uffici comunali competenti, le iniziative pubblicitarie abusive e quelle realizzate in difformità agli atti autorizzatori. A tal fine copia delle autorizzazioni sono trasmesse all'ufficio di Polizia Municipale.

ART. 48 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

a) le leggi nazionali e regionali;

- b) lo Statuto comunale;
- c) il regolamento comunale per la disciplina delle entrate comunali di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- d) i regolamenti comunali.

ART. 49 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

TABELLA A

Delimitazione del territorio comunale in zone classificate in n. 2 categorie di importanza delle strade. Arre e spazi pubblici.

CATEGORIA	ELENCO STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE
I	Zona Unica – Strade, spazi ed altre aree pubbliche ricadenti nel centro storico del capoluogo, così come individuato dallo strumento urbanistico in vigore.
II	Zona Unica - Strade, spazi ed altre aree pubbliche ricadenti al di fuori del centro storico del capoluogo, così come individuato dallo strumento urbanistico in vigore.

La suddivisione che precede trova applicazione per tutte le tipologie di pubblicità.

TABELLA B.1

CATEGORIA 1^a - ZONA UNICA - Strade, spazi ed altre aree pubbliche ricadenti nel centro storico del capoluogo, così come individuato dallo strumento urbanistico in vigore.

**TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE COMUNALE
SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE**

1) tariffe per la pubblicità ordinaria

a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe;

b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi. Per ogni metro quadrato si superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti (punto b).

1.1) Pubblicità normale.

A PER SUPERFICIE FINO A mq. 5,50		B PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,50 e 8,50 (A maggiorata del 50%)		C PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,50 (A maggiorata del 100%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
2.496	24.960	3.744	37.440	4.992	49.920

1.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100%).

D PER SUPERFICIE FINO A mq. 5,50 (A maggiorata del 100%)		E PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,50 e 8,50 (A maggiorata del 150%)		F PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,50 (A maggiorata del 200%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
4.992	49.920	6.240	62.400	7.488	74.880

2) Tariffe per la pubblicità effettuata con veicoli.

2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare o frazione:

A) ALL'INTERNO.

a.1	PUBBLICITA' NORMALE	a.2	PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA maggiorata del 100%
	24.960		49.920

B) ALL'ESTERNO.

b.1) Pubblicità normale.

A	PER SUPERFICIE FINO A mq. 5,50	B	PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,50 e 8,50 (A maggiorata del 50%)	C	PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,50 (A maggiorata del 100%)
	19.200		28.800		38.400

b.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100%).

D	PER SUPERFICIE FINO A mq. 5,50 (A maggiorata del 100%)	E	PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,50 e 8,50 (A maggiorata del 150%)	F	PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,50 (A maggiorata del 200.%)
	38.400		48.000		57.600

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto.

CAT.	DESCRIZIONE	Per pubblicità normale per anno solare	
		SENZA RIMORCHIO	CON RIMORCHIO
a)	Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	172.800	345.600
b)	Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	115.200	230.400
c)	Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie	57.600	115.200

Non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

3) Tariffe pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.

3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la

sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie.

PER CONTO ALTRUI		PER CONTO PROPRIO	
A	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	B	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
		C	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese
		D	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
	9.984		99.840
			4.992
			49.920

3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

PER OGNI GIORNO	
Tariffa normale	
A	Per i primi 30 giorni
B	Per il periodo successivo ai primi 30 giorni
	6.240
	3.120

4) Tariffe pubblicità' varia.

Numero D'ordine	DESCRIZIONE	PERIODO	TARIFFA
			A Normale
1	Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato.	Per ogni periodo di 15 giorni o frazione	24.960
2	Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeno, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.	Per ogni giorno o frazione	149.760
3	Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili..	Per ogni giorno o frazione	74.880
4	Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.	Per ogni giorno o frazione	6.240
5	Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità.	Per ogni giorno o frazione	18.720

TABELLA B.2

CATEGORIA 2^a - ZONA UNICA - Strade, spazi ed altre aree pubbliche ricadenti al di fuori del centro storico del capoluogo, così come individuato dallo strumento urbanistico in vigore.

**TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE COMUNALE
SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE**

1) tariffe per la pubblicità ordinaria

a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe;

b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi. Per ogni metro quadrato si superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti (punto b).

1.1) Pubblicità normale.

A PER SUPERFICIE FINO A mq. 5,50		B PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,50 e 8,50 (A maggiorata del 50%)		C PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,50 (A maggiorata del 100%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
1.920	19.200	2.880	28.800	3.840	38.400

1.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100%).

D PER SUPERFICIE FINO A mq. 5,50 (A maggiorata del 100%)		E PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,50 e 8,50 (A maggiorata del 150%)		F PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,50 (A maggiorata del 200%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
3.840	38.400	4.800	48.000	5.760	57.600

2) Tariffe pubblicità effettuata con veicoli.

2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare o frazione:

A) ALL'INTERNO.

a.1	PUBBLICITA' NORMALE	a.2	PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA maggiorata del 100%
	19.200		38.400

B) ALL'ESTERNO.

b.1) Pubblicità normale.

A	PER SUPERFICIE FINO A mq. 5,50	B	PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,50 e 8,50 (A maggiorata del 50%)	C	PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,50 (A maggiorata del 100%)
	24.960		37.440		49.920

b.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100%).

D	PER SUPERFICIE FINO A mq. 5,50 (A maggiorata del 100%)	E	PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,50 e 8,50 (A maggiorata del 150%)	F	PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,50 (A maggiorata del 200%)
	49.920		62.400		74.880

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto.

CAT.	DESCRIZIONE	Per pubblicità normale per anno solare	
		SENZA RIMORCHIO	CON RIMORCHIO
a)	Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	224.640	449.280
b)	Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	149.760	299.520
c)	Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie	74.880	149.760

Non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

3) Tariffe pubblicità' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.

3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie.

PER CONTO ALTRUI		PER CONTO PROPRIO	
A	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	B	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
		C	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese
		D	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
	7.680		38.400
	76.800		3.840

3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

PER OGNI GIORNO	
Tariffa normale	
A	Per i primi 30 giorni
B	Per il periodo successivo ai primi 30giorni
	4.800
	2.400

4) Tariffe pubblicità varia.

Numero D'ordine	DESCRIZIONE	PERIODO	TARIFFA
			A Normale
1	Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato.	Per ogni periodo di 15 giorni o frazione	19.200
2	Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeno, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.	Per ogni giorno o frazione	115.200
3	Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili..	Per ogni giorno o frazione	57.600
4	Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.	Per ogni giorno o frazione	4.800
5	Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità.	Per ogni giorno o frazione	14.400